

proposta di legge n. 59

a iniziativa dei Consiglieri Volpini, Micucci, Busilacchi, Giancarli

presentata in data 27 maggio 2016

NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE E LA CURA DELLE LUDOPATIE
E DELLE PATOLOGIE CORRELATE

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge nasce dalla necessità di prevenire, contrastare e curare le dipendenze patologiche, non solo da gioco nelle slot-machine, ma da tutti i giochi leciti (gratta e vinci, scommesse, gioco del bingo, video-lottery, etc.) nonché le dipendenze da videogiochi e dall'utilizzo delle nuove tecnologie quali smartphone, tablet, internet e social networks.

Le dipendenze da gioco sono da considerarsi delle vere e proprie patologie con caratteristiche simili, nella loro manifestazione, all'alcolismo e/o alla tossicodipendenza; le difficoltà di intervento in materia derivano però dal fatto che ci si trova di fronte ad un fenomeno nuovo, ancora troppo sommerso, come ad esempio le patologie derivanti da un abuso di mezzi tecnologici tramite canali web utilizzati nella intimità delle mura domestiche.

Nella regione Marche l'Osservatorio regionale sui comportamenti d'abuso, rispetto alle dipendenze ha riscontrato: n. 5.829 dipendenze da sostanze illegali, n. 1.725 dipendenze da alcool e n. 405 dipendenze da gioco patologico conclamato. Per quest'ultimo i dati forniti dal numero verde regionale attraverso 727 contatti significativi nel 2014, indicano che il 79% sono maschi ed il 21% sono femmine. Il profilo tipo è un giocatore maschio di età compresa tra i 40/60 anni (73%). Le persone che hanno problemi con i giochi sia legali che illegali, dichiarano di abusare di diverse tipologie di giochi a premio o con vincita. Il soggetto tipo ha dimestichezza e pratica con tutti i tipi di gioco, ma predilige le video-lottery, slot e simili, mentre il target femminile si orienta maggiormente su giochi tradizionali quali il lotto.

Si rileva inoltre che sempre più minori sono dipendenti dall'utilizzo dei nuovi strumenti elettronici come smartphone, tablet e dai social-network correndo il rischio di perdere il contatto con la realtà e non vivere pienamente le relazioni tipiche dell'età. L'abuso di questi strumenti in età giovanile può comportare la perdita di concentrazione, un'eccessiva stanchezza, sedentarietà, incontri pericolosi in rete e la sostituzione della realtà vera con quella virtuale.

Con la presente legge, tenendo conto dell'esperienza delle Regioni che hanno già legiferato in materia e degli interventi sperimentati nelle Marche, si detta una disciplina quadro che consente di definire con tempestività le strategie di contrasto al fenomeno del gioco patologico, ad un fenomeno in continua e rapida evoluzione che richiede azioni coordinate in diversi settori (sociale, sanitario, scolastico, ecc.) e tra diversi soggetti (Comuni, aziende sanitarie, privato sociale, esercenti commerciali ecc.).

A tal fine viene introdotto (articolo 4 della presente legge) un Piano Integrato per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio delle dipendenze patologiche con valenza di legislatura.

Il piano contiene le strategie generali di intervento regionale in materia e orienta con una logica multidisciplinare la programmazione triennale e annuale nei diversi settori interessati (sanitario, sociale, di promozione sportiva, ecc). Il piano viene approvato con il coinvolgimento di vari soggetti (Cal, CreI, Consulta per le politiche di contrasto delle dipendenze patologiche) che compartecipano all'attuazione della politica di contrasto al gioco patologico. Lo stesso si propone di definire le linee di azione coordinate tra i diversi livelli istituzionali e i soggetti privati interessati.

L'articolo 10 introduce l'Osservatorio regionale integrato sul GAP (Gioco d'azzardo patologico) quale organo tecnico-politico di riferimento della Giunta regionale, che si avvale del supporto tecnico dell'ARS. L'Osservatorio rappresenta una vera e propria alleanza multidisciplinare della politica e del settore tecnico per prevenire e arginare il gioco patologico e le nuove dipendenze da tecnologie.

La proposta inoltre istituisce: il marchio No Slot; determina le forme di premialità per gli esercizi commerciali che utilizzano il marchio suddetto; attribuisce ai Comuni la facoltà di individuare in ordine alla localizzazione delle sale da gioco ulteriori luoghi sensibili; introduce sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni in merito all'utilizzo del marchio No Slot e per l'installazione di macchine per il gioco lecito in violazione della distanza determinata dalla presente legge; attribuisce alla Giunta, fino alla definizione dei livelli essenziali di assistenza delle prestazioni relative al gioco d'azzardo, la possibilità di promuovere, nei limiti dei finanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo nazionale per il gioco d'azzardo, lo svolgimento da parte delle aziende sanitarie di iniziative strutturali e/o di carattere sperimentale nei confronti delle persone affette da dipendenza da gioco patologico.

Strategica, per qualsiasi programma di contrasto, è l'informazione che è prevista obbligatoriamente in tutte le sale da gioco, sale bingo, ricevitorie e agenzie ippiche nonché su ogni apparecchio e congegno per il gioco.

Inoltre viene introdotta la formazione per il personale impiegato nelle diverse realtà di gioco e per i gestori al fine di favorire la collaborazione e la consapevolezza in tutti coloro che entrano in contatto con il giocatore a rischio.

La proposta prevede l'istituzione di una giornata dedicata per creare una cultura del contra-

sto al gioco d'azzardo patologico, individuata dalla Giunta regionale in collaborazione con gli istituti scolastici marchigiani.

La premialità a favore di quegli esercizi che decidono di allearsi con la Regione per prevenire e contrastare il gioco patologico rappresenta un principio fondamentale di tutta l'articolazione normativa, prevista sia in caso di erogazione di contributi che attraverso l'applicazione dell'Irap.

La quantificazione del minor introito a carico del Bilancio regionale, a causa della riduzione dell'Irap per coloro che decideranno di aderire al marchio No Slot rimuovendo dal proprio esercizio gli apparecchi da gioco, tiene conto della quantità degli esercizi presenti nel territorio delle Marche (elenco nazionale previsto dalla legge 20/2010) e di un'Irap media di 500 euro annue ad esercizio commerciale. La somma è presumibilmente quantificata in euro 5.630, e compen-

sata dalle maggiori entrate derivanti dall'aumento previsto dall'articolo 11, comma 2, della presente legge.

La proposta introduce la possibilità di eventuali nuovi oneri a carico del bilancio regionale per l'annualità 2017: infatti se da un lato stabilizza modalità organizzative già sperimentate con successo (sia in relazione alle funzioni attribuite all'Agenzia regionale sanitaria, sia in relazione alle modalità di ripartizione dei fondi statali per il contrasto alle dipendenze da gioco patologico) e, dall'altro, detta norme che consentono di integrare le diverse politiche settoriali già finanziate con i relativi fondi, non manca di evidenziare attraverso le attività e i progetti che saranno stabiliti dal Piano integrato, la possibilità di aumentare l'offerta del servizio dedicato mediante l'implementazione e l'utilizzo del personale pubblico e/o privato.

Art. 1*(Finalità, definizioni e destinatari)*

1. La Regione in armonia con i principi costituzionali, nel rispetto della normativa statale vigente e in osservanza delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità disciplina il gioco d'azzardo patologico e le nuove dipendenze tecnologiche attraverso norme finalizzate alla promozione di azioni di prevenzione, riduzione del rischio e contrasto alla dipendenza da ludopatie, nonché alla cura e riabilitazione delle persone affette da tale patologia.

2. Destinatari di questa legge sono le persone e le famiglie che si trovano nella condizione di dipendenza da gioco diagnosticata dai servizi socio-sanitari, nonché tutte quelle persone, in particolare le giovani generazioni, che sono a rischio dipendenza.

3. Ai fini del raggiungimento delle finalità del comma 1, la Regione si avvale dell'Osservatorio regionale sul GAP istituito all'articolo 10, oltre alla collaborazione degli enti locali, istituzioni scolastiche, servizio sanitario regionale, associazioni riconosciute, enti e aziende pubbliche e private operanti nella lotta alla dipendenza del gioco d'azzardo.

4. Ai fini di questa legge s'intende:

- a) per sala da gioco, un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui è presente qualsiasi forma di gioco lecito comprese le slot-machine e video-lottery;
- b) dipendenza da gioco patologico:
 - 1) dipendenza da ogni gioco lecito, ivi compresa quella da slot-machine, videolottery, gratta e vinci, lotterie, bingo, lotto, video-scommesse, video-giochi;
 - 2) dipendenza dall'utilizzo di nuove tecnologie, quali gli smartphone, tablet, internet e social networks.

Art. 2*(Ambiti di intervento)*

1. La Regione valorizza, promuove la partecipazione e realizza iniziative in collaborazione con enti locali, istituzioni scolastiche, aziende Sanitarie ed altri soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro che si occupano del gioco patologico, al fine di perseguire le finalità indicate all'articolo 1:

- a) la prevenzione e il contrasto di tutte le dipendenze da gioco con attività specifica rivolta ai potenziali soggetti a rischio, nonché il recupero dei soggetti coinvolti, oltre a programmi di sostegno ai nuclei familiari;
- b) politiche di educazione, informazione, divul-

- gazione e sensibilizzazione in merito all'utilizzo responsabile del denaro anche in relazione ai contenuti dei diversi giochi d'azzardo;
- c) il rafforzamento della cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole nonché il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da dipendenze da gioco;
 - d) attività specifica, da definire nel Piano integrato, nei confronti dell'infanzia e adolescenza di educazione al gioco lecito, prevenzione del gioco d'azzardo e dei rischi legati alle dipendenze da videogiochi e dalle nuove tecnologie, anche attraverso il contrasto sociale e culturale della realtà virtuale e la valorizzazione della realtà reale utilizzando la promozione delle attività sportive e socio-culturali.

Art. 3

(Competenza dei Comuni e dell'Asur)

1. I Comuni associati in ATS e l'Asur, organizzata in aree vaste, promuovono nei rispettivi Piani sociali territoriali e di area vasta, in applicazione a quanto definito nel Piano integrato regionale di cui all'articolo 4, progetti e attività per la prevenzione e il contrasto del GAP e della sua diffusione, in particolare:

- a) campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione sui rischi e danni derivanti dalla dipendenza da GAP;
- b) rilevazione della connessione tra situazioni di disagio economico e marginalità sociale con la dipendenza da GAP, attraverso il monitoraggio nelle scuole, nei luoghi della socializzazione e della pratica sportiva;
- c) iniziative di informazione sui servizi sociali e socio-sanitari attivi nel territorio a favore dei soggetti coinvolti;
- d) attività di supporto a favore dei soggetti coinvolti direttamente e indirettamente (nuclei familiari) quali supporto psicologico, economico, consulenza legale per contrastare il rischio di usura e mediazione familiare;
- e) attività di formazione specifica del personale dei settori di competenza e del personale impiegato nelle sale gioco, sale bingo, ricevitorie, agenzie ippiche, esercenti e gestori di cui all'articolo 9.

Art. 4

(Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio delle dipendenze da gioco patologico)

1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta regionale, il Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del

rischio della dipendenza da gioco patologico che costituisce, per le materie oggetto di questa legge, riferimento per la programmazione regionale nei settori socio-sanitario, sociale, di promozione sportiva e culturale. Il piano in particolare individua le strategie generali di intervento per la:

- a) prevenzione del rischio della dipendenza da gioco patologico, mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione;
- b) formazione rivolta ad esercenti di cui all'articolo 9, operatori dei servizi pubblici ed operatori della polizia locale, anche in modo congiunto con gli enti locali, le forze dell'ordine, le organizzazioni di volontariato e del terzo settore;
- c) implementazione di un numero verde regionale su tutte le dipendenze patologiche, per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza nelle materie previste da questa legge;
- d) attività di progettazione territoriale socio-sanitaria sul fenomeno del gioco d'azzardo, in collaborazione con Asur, organizzata in aree vaste, enti locali e realtà del terzo settore e del no-profit;
- e) modalità per la valutazione del risultato (rapporto causa/effetto) degli interventi previsti dal piano medesimo.

2. La Giunta regionale, sentita la Consulta di cui alla legge regionale 1° dicembre 2014, n. 32 (Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia), presenta all'Assemblea legislativa regionale il Piano indicato al comma 1 entro novanta giorni dalla prima seduta dell'Assemblea legislativa. Il Piano ha valenza di legislatura ed è approvato, sentito il Consiglio delle autonome locali ed il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.

Art. 5

(Marchio regionale)

1. E' istituito il marchio regionale No Slot.

2. Il marchio è utilizzato dagli esercenti di esercizi commerciali, dai gestori di circoli privati e di tutti gli altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di rimuovere o non installare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo.

3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, individua con regolamento le modalità per l'utilizzo del marchio, nonché il logo del marchio stesso.

4. Per la concessione di contributi, finanziamenti, agevolazioni e facilitazioni agli esercizi commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento, costituisce

condizioni di premialità la disponibilità del marchio di cui al comma 1.

5. Rientrano nel comma 1 tutte le agevolazioni, tra cui la previsione di cui all'articolo 11, gli incentivi finanziari ed i contributi previsti dalla normativa regionale o sostenuti con fondi regionali o ricondotti alla programmazione regionale.

6. I Comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi, presenti sul proprio territorio, in possesso del marchio No Slot.

Art. 6

(Giornata dedicata al contrasto del gioco d'azzardo)

1. La Regione indice una giornata dedicata al "contrasto contro il gioco d'azzardo patologico e la sua diffusione" in cui realizzare iniziative di conoscenza e approfondimento per sensibilizzare e prevenire i rischi sociali e sanitari della patologia da svolgersi negli istituti scolastici e universitari.

2. La data della giornata dovrà essere emanata con delibera della Giunta regionale a seguito della valutazione di proposte che dovranno pervenire dagli istituti scolastici marchigiani.

Art. 7

(Informazione socio-sanitaria nelle case da gioco)

1. Presso ogni sala gioco, sale bingo, ricevitorie e agenzie ippiche deve essere previsto uno spazio dedicato all'informazione socio-sanitaria sui servizi attivati dal Piano integrato di cui all'articolo 4, e dove esporre il test di verifica finalizzato ad una rapida autovalutazione del rischio di dipendenza, predisposto dall'Asur per ogni area vasta. L'informativa deve essere esposta anche su ogni singolo apparecchio e congegno per il gioco e contenere prioritariamente:

- a) la presentazione del fenomeno del GAP e dei rischi connessi al gioco d'azzardo;
- b) le informazioni e i recapiti telefonici dei servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d).

Art. 8

(Apertura ed esercizio di sale da gioco, sale bingo, ricevitorie e agenzie ippiche)

1. L'esercizio delle sale da gioco, sale bingo, ricevitorie e agenzie ippiche e l'installazione di apparecchi da gioco, di cui all'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) sono soggetti a regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente.

2. L'autorizzazione all'esercizio viene concessa solo nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore ai cinquecento metri dai luoghi definiti sensibili.

3. La distanza di cui al comma 2 viene misurata in funzione della distanza pedonale più breve.

4. Per luoghi sensibili si intendono particolarmente: istituti scolastici pubblici e privati di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, oratori, centri di aggregazione giovanile e impianti sportivi, centri sociali e/o strutture frequentate principalmente da giovani, strutture sanitarie e socio-sanitarie a regime residenziale e semi-residenziale, strutture ricettive per categorie protette.

5. I Comuni possono, in ordine alla localizzazione delle sale da gioco, sale bingo, ricevitorie e agenzie ippiche nel rispetto della normativa statale vigente, delle previsioni urbanistico territoriali e degli strumenti della pianificazione, disciplinare le caratteristiche (dimensionali, strutturali, architettoniche) e individuare altri luoghi sensibili sulla base dell'impatto della stessa sul contesto urbano, sulla sicurezza, sulla viabilità, sul disturbo della quiete pubblica e sull'inquinamento acustico.

6. Per le autorizzazioni esistenti si fissa il termine di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge.

7. E' vietata ogni attività pubblicitaria in merito all'apertura o all'attività di sale gioco.

8. E' vietato ai minori di 18 anni l'accesso alle sale da gioco e il gioco d'azzardo stesso nelle sue varie espressioni.

Art. 9

(Formazione)

1. Tutti i gestori delle sale da gioco, sale bingo, ricevitorie e agenzie ippiche devono adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 7.

2. Il personale impiegato nelle sale gioco, sale bingo, ricevitorie e agenzie ippiche, nonché i gestori e gli esercenti sono obbligati a frequentare corsi di formazione predisposti dal Comune in collaborazione con l'ASUR per quanto di competenza e con le associazioni di categoria e del privato sociale sui rischi del gioco patologico, sulla individuazione del soggetto a rischio e sulla rete di sostegno.

Art. 10

(Osservatorio regionale integrato sul GAP)

1. E' costituito l'Osservatorio regionale integrato sul GAP, quale organo tecnico-politico di riferimento della Giunta regionale per le attività previste da questa legge.

2. L'Osservatorio regionale ha sede presso la Giunta regionale, ha durata coincidente con la legislatura, ed è composto da:

- a) l'Assessore regionale alla salute o suo delegato;
- b) l'Assessore regionale alle politiche sociali o suo delegato;
- c) l'Assessore regionale all'istruzione e formazione o suo delegato;
- d) l'Assessore regionale al commercio o suo delegato;
- e) tre Consiglieri regionali;
- f) il Presidente della Commissione consiliare regionale sanità e politiche sociali;
- g) quattro rappresentanti del Forum del terzo settore (riferimento di associazioni che operano nel settore da almeno un anno);
- h) due rappresentanti dei centri servizi per il volontariato;
- i) due rappresentanti delle associazioni delle famiglie che si occupano di contrasto al GAP;
- l) cinque rappresentanti dei Comuni (uno per ogni AV) nominati da Anci Marche;
- m) un rappresentante per ogni AV;
- n) un rappresentante del Servizio salute;
- o) un rappresentante del settore politiche sociali;
- p) il Direttore dell'ARS o suo delegato.

3. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito. L'Osservatorio può avvalersi di competenze professionali specifiche o maturate sul campo interne od esterne all'organizzazione regionale, ed ha i seguenti compiti:

- a) monitorare gli effetti del gioco d'azzardo e delle patologie ad essi correlate in ambito regionale e in tutte le sue componenti: culturali, legali, di pubblica sicurezza, commerciali, sanitarie ed epidemiologiche, sociali e socio-economiche anche in collaborazione con i soggetti pubblici e privati interessati;
- b) formulare le strategie di intervento sulle materie disciplinate da questa legge;
- c) individuare buone prassi e conseguenti protocolli applicativi destinati alle strutture pubbliche e private coinvolte nell'ambito degli interventi promossi dal Piano integrato di cui all'articolo 4;
- d) diffondere la conoscenza del numero verde finalizzato a rappresentare un primo aggancio del soggetto in difficoltà e rafforzare il servizio di assistenza e consulenza telefonica finalizzato alla prevenzione e cura del GAP;
- e) predisporre il Piano integrato da sottoporre alla valutazione della Giunta regionale;
- f) valutare la relazione dell'ARS di cui al comma 4, in rapporto all'efficacia del Piano integrato.

4. L'Agenzia regionale sanitaria esercita le

funzioni di supporto tecnico all'Osservatorio regionale sul fenomeno delle dipendenze da gioco patologico, alla predisposizione del Piano integrato e relativamente alla predisposizione della relazione annuale sull'esito del monitoraggio svolto nell'ambito delle attività terapeutiche prestate ai soggetti affetti da GAP.

5. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative con cui l'Agenzia regionale sanitaria svolge le funzioni indicate in questo articolo, senza ulteriori oneri a carico della Regione.

Art. 11

(Incentivi alla rimozione degli apparecchi per il gioco lecito)

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo all'approvazione di questa legge, l'aliquota sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta di 0,50 punti percentuali per gli esercizi pubblici e commerciali e circoli privati che rimuovono dai locali tutti gli apparecchi aderendo al marchio No Slot di cui all'articolo 5.

2. A decorrere dal periodo di imposta successivo all'approvazione di questa legge l'aliquota sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è maggiorata di 1,00 punti percentuali per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati in cui vi sia l'offerta di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931.

Art. 12

(Rapporti con enti e associazioni di auto-mutuo aiuto)

1. La Regione, i Comuni, gli ATS e l'ASUR (organizzata in aree vaste) nell'ambito delle rispettive competenze possono avvalersi, anche mediante convenzione, della collaborazione di enti, associazioni e organizzazioni pubbliche o private di mutuo aiuto, prive di scopo di lucro.

Art. 13

(Misure in materia sanitaria)

1. Fino alla definitiva introduzione nei livelli essenziali di assistenza delle prestazioni relative al gioco d'azzardo, la Giunta regionale può promuovere, nei limiti dei finanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo nazionale per il gioco d'azzardo, lo svolgimento da parte delle Aziende sanitarie di iniziative di carattere strutturale e sperimentale nei confronti delle persone affette da gioco patologico.

2. Per le finalità indicate al comma 1 in particolare possono essere istituite, presso i dipartimenti delle dipendenze patologiche, unità opera-

tive multidisciplinari per il trattamento delle varie forme di gioco patologico, in base alle indicazioni del Piano integrato di cui all'articolo 4 e dell'eventuale relativo finanziamento previsto all'articolo 16.

Art. 14

(Attività di vigilanza e sanzioni amministrative)

1. L'attività di vigilanza, in ordine al rispetto di quanto previsto dal regolamento della Giunta regionale relativamente all'utilizzo del marchio No Slot di cui all'articolo 5, nonché alle disposizioni dell'articolo 8, comma 2, è esercitata dai Comuni.

2. La nuova installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del r.d. 773/1931 in violazione della distanza determinata da questa legge, comporta l'applicazione di una misura amministrativa di euro 10.000,00 per ogni apparecchio e la chiusura del medesimo mediante sigilli da rimuovere in caso di ricollocazione nel rispetto delle distanze.

3. L'utilizzo del marchio regionale No Slot fuori dei casi previsti dal regolamento comporta una sanzione amministrativa da 3.000,00 euro a 5.000,00 euro.

4. La violazione delle disposizioni previste all'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e all'articolo 9, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 6 mila a 10 mila euro. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, sono di competenza del Comune in cui risiede la sala gioco. L'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 8, commi 2, 5, 6, 7 e 8, sono di competenza del Comune e i proventi sono destinati al finanziamento dei Piani di ambito per la prevenzione e il contrasto del GAP previsti da questa legge.

5. Gli obblighi derivanti agli esercenti di nuove attività dall'applicazione dell'articolo 7 dovranno essere assolte entro sessanta giorni, mentre quelli derivanti dell'articolo 9 entro un anno dall'entrata in vigore di questa legge.

Art. 15

(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 10, le funzioni di Osservatorio regionale sul fenomeno delle dipendenze da gioco patologico sono svolte dall'Osservatorio regionale d'abuso costituito presso l'agenzia regionale.

2. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa il

Piano integrato di cui all'articolo 4, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 16

(Disposizioni finanziarie)

1. Per il finanziamento delle iniziative previste dal Piano integrato indicato all'articolo 4 si provvede con risorse statali assegnate annualmente dal fondo nazionale per le dipendenze patologiche e risorse regionali.

2. Per la quota di risorse regionali all'onere stimato in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 del bilancio di previsione 2016/2018, si provvede mediante riduzione per pari importo degli stanziamenti già iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 001 "Fondo di riserva "capitolo relativo al Fondo di riserva per le spese impreviste e corrispondente aumento degli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute" Programma 001 "Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei Lea".



| NORMATIVA | | | ONERE | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|---|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| ARTICOLO | COMMA | DESCRIZIONE | NATURA DELLA SPESA | TIPOLOGIA DI SPESA | ONERE ANNO 2016 | ONERE ANNO 2017 | ONERE ANNO 2018 | MISSIONE / PROGRAMMA | MODALITA' DI COPERTURA | COPERTURA ANNO 2016 | COPERTURA ANNO 2017 | COPERTURA ANNO 2018 | MISSIONE / PROGRAMMA |
| 14 | | Attività di vigilanza e sanzioni amministrative | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | Non comporta oneri | | | | | | | | | | |
| | 2 | | Non comporta oneri | | | | | | | | | | |
| | 3 | | Non comporta oneri | | | | | | | | | | |
| | 4 | | Non comporta oneri | | | | | | | | | | |
| | 5 | | Non comporta oneri | | | | | | | | | | |
| | | Disposizioni transitorie | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1 | | Non comporta oneri | | | | | | | | | | |
| | 2 | | Non comporta oneri | | | | | | | | | | |
| | | Disposizioni finanziarie | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 2 | | | | | | | | Riduzione per complessivi euro 50.000,00 Missione 20 - Programma 001 - Fondo di riserva per le spese impreviste | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | Missione 20 / Programma 01 |

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
CONSULENZA ECONOMICA-FINANZIARIA
E SEGRETERIA I COMMISSIONE
IL RESPONSABILE
(Loreta Lispi)

Loreta Lispi